



Comune di Borgonovo Val Tidone

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 27.12.2022

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

CAPO II – IL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI e DEI COMITATI

Art. 2 – Il Registro delle Associazioni

Art. 3 - Iscrizione al Registro

Art. 4 - Obblighi morali derivanti dall'iscrizione al Registro

Art. 5 - Cancellazione dal Registro

Art. 6 - Pubblicità del Registro

CAPO III – PUBBLICITÀ TRASPARENZA INFORMAZIONE e DISPOSIZIONIFINALI

Art. 7 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione

Art. 8 - Disposizioni finali

CAPO I PRINCIPALI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti e le procedure per l'iscrizione al Registro delle Associazioni, le modalità della sua tenuta e la cancellazione.

L'osservanza di tali procedure, dei criteri e delle modalità di cui al presente Regolamento costituisce condizione necessaria e imprescindibile per poter chiedere e ottenere l'iscrizione al Registro delle Associazioni del Comune di Borgonovo Val Tidone.

L'iscrizione al Registro è condizione preferenziale per la concessione del patrocinio comunale e per l'uso di locali, attrezzature o impianti di proprietà comunale nonché di contributi economici.

2. Il regolamento disciplina la tenuta del registro delle Associazioni che promuovono le attività rispondenti alle esigenze della comunità locale che riguardano gli ambiti culturali, sportivi, ricreativi, artistici, sociali, ambientali, giovanili (promozione e coordinamento delle iniziative in ambito giovanile), turistici, promozionali del tessuto economico-sociale e di protezione civile.

3. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 nonché degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni.

4. Il presente regolamento si ispira inoltre al principio di sussidiarietà definito nell'art. 7 comma 1 della legge n. 131/2003, in attuazione dell'art. 118, comma 4, della Costituzione della Repubblica Italiana, laddove si afferma "...Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

CAPO II IL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI e DEI COMITATI

Art. 2 – Il Registro delle Associazioni

1. Con il presente regolamento il comune disciplina la tenuta dell'Albo delle Associazioni e del Volontariato che perseguano una o più finalità di cui al successivo art. 3, operanti nell'ambito del territorio comunale.
2. L'Albo e il Regolamento, che ad esso si riferisce, disciplinano i rapporti tra

l'Amministrazione Comunale e libere associazioni per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione di problematiche di interesse locale e per rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana.

3. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni senza scopo di lucro che perseguano finalità civiche, culturali, ricreative, sportive, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva e principale, di una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
4. Le Associazioni di cui al comma precedente sono normalmente riconducibili a:
 - a) organizzazioni di volontariato
 - b) associazione di promozione sociale
 - c) associazione sportive dilettantistiche

Le organizzazioni di volontariato (ODV) sono organismi di solidarietà sociale che svolgono attività rivolta prevalentemente a terzi, in particolare a soggetti fragili della collettività.

Le associazioni di promozione sociale (APS) sono organismi che svolgono attività prevalentemente di mutuo aiuto tra i soci stessi, con azioni aperte e rivolte anche ai terzi e a tutta la collettività.

Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) sono organizzazioni stabili che realizzano un interesse comune inerente la gestione di attività sportive, senza scopo di lucro e per finalità di natura ideale, cioè praticate in forma dilettantistica.

5. Dopo la riforma del D.Lgs 03.07.2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) le Associazioni sono chiamate a trasformarsi in Enti di Terzo Settore (ETS); ai sensi del predetto Codice sono E.T.S. le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute e non riconosciute, le fondazioni, gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6. La qualifica di E.T.S. si ottiene con l'iscrizione nel registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

7. Il Registro è articolato per settori di attività e di impegno così individuati:

- CULTURALE (promozione di attività culturale)
- SPORTIVA (promozione della pratica sportiva e delle attività ricreative);
- ARTISTICA (promozione delle attività artistiche e di tutela dei beni storici e artistici);
- SOCIALE (tutela del diritto alla salute e alla sicurezza sociale, tutela dei diritti della persona, sostegno alle persone in difficoltà, promozione delle politiche familiari);
- AMBIENTALE (tutela e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, di specifiche realtà locali, della natura e del patrimonio storico ed artistico);
- GIOVANILE (promozione e coordinamento delle iniziative in ambito giovanile);
- TURISTICA;
- PROTEZIONE CIVILE.

8. Il Servizio Istruzione, Cultura e Sport detiene il Registro e ne cura l'aggiornamento avvalendosi della collaborazione dei vari Settori che gestiscono

direttamente i rapporti con le Associazioni per lo svolgimento operativo delle attività in base alla tipologia.

Art. 3 - Iscrizione al Registro

1. I requisiti indispensabili per ottenere l'iscrizione al Registro sono:

- ubicazione della sede legale (o sede operativa se diversa dalla sede legale o con operatività comprovata sul territorio comunale) dell'Associazione nel Comune di Borgonovo Val Tidone;
- svolgimento delle attività aperte a tutta la cittadinanza
- esplicita previsione all'interno dello Statuto delle seguenti indicazioni:
 - a) finalità di organismo associativo;
 - b) assenza di fini di lucro;
 - c) gratuità delle cariche associative.

Possono iscriversi al Registro le Associazioni a carattere nazionale e regionale che svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.

Non possono essere iscritti i partiti politici, le Associazioni sindacali, gli ordini professionali e tutte le Associazioni che hanno come finalità esclusiva la tutela economica diretta degli associati.

La domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è presentata al Comune a firma del legale rappresentante dell'Associazione, unitamente alle seguenti dichiarazioni:

- denominazione ovvero la ragione sociale e l'eventuale sigla dell'Associazione;
- la sede legale;
- il nominativo del rappresentante legale o del referente;
- l'oggetto la finalità dell'Associazione;
- la data di costituzione;
- la data di inizio dell'attività nel territorio comunale;
- il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 1 del presente Regolamento;
- l'attività prevalente per la quale l'Associazione richiede l'iscrizione all'Albo Comunale;
- l'indicazione se l'associazione, ove tenuta, ha già aggiornato il proprio Statuto al Codice del Terzo Settore al fine di ottenere la qualifica del di E.T.S.;
- una breve descrizione delle attività svolte e dei soggetti coinvolti;
- il facoltativo consenso alla divulgazione dei dati inseriti nell'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato ma, nel caso non venga rilasciata questa autorizzazione, l'Associazione sarà inserita in una sezione specifica riservata non consultabile;

Alla domanda devono essere allegati in carta semplice la copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

2. Il Responsabile del Servizio Istruzione, Cultura e Sport esamina le domande per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti.

In sede istruttoria può chiedere l'integrazione per quelle richieste carenti della documentazione prescritta.

Al termine dell'esame il Responsabile del procedimento redige l'elenco delle Associazioni ammesse al Registro e lo sottopone all'approvazione della Giunta Comunale.

3. Con l'iscrizione le Associazioni autorizzano il Comune al trattamento dei dati contenuti nelle voci che compongono il Registro, il quale sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Borgonovo Val Tidone per ogni pubblica utilità. Saranno resi pubblici i seguenti dati necessari per l'iscrizione e la permanenza nel registro: denominazione dell'Associazione, sede operativa, tipo di attività e destinatari, recapiti. Su richiesta dell'Associazione, compilando la parte specifica dell'allegato modulo (**allegato A**), potranno essere resi pubblici dati che eventualmente assumano carattere personale come ad esempio numeri telefonici e mail. (Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR - Regolamento UE 2016/679). In riferimento ai dati sopra citati l'Associazione potrà richiederne in qualunque momento la cancellazione compilando la parte specifica dell'allegato modulo (**allegato A**).

4. L'iscrizione è da intendersi a tempo indeterminato salvo i casi di cessazione o decadenza previsti dal presente regolamento.

5. Le Associazioni sono tenute a comunicare l'aggiornamento dei dati dichiarati in sede di iscrizione, qualora nel tempo subissero variazioni.

6. Il Comune effettua annualmente una revisione dell'Albo al fine di mantenere aggiornati i dati in esso inseriti.

Art. 4 - Obblighi morali derivanti dall'iscrizione al Registro

1. Le Associazioni con l'iscrizione al Registro accettano di essere vincolati al perseguimento delle finalità dagli stessi dichiarate all'atto dell'iscrizione e comunque al rispetto delle norme imperative e delle disposizioni di legge vigenti.

Accettano inoltre di tendere alla collaborazione tra le Associazioni al fine del perseguimento di plurimi obiettivi, tra quelli dell'art. 2, in forma congiunta e di promuovere un'etica comportamentale improntata a:

- rispetto reciproco;
- lealtà, onestà e correttezza;
- riconoscimento del ruolo centrale della persona in tutte le attività;
- disponibilità al confronto e all'inclusione delle categorie svantaggiate.

Art. 5 - Cancellazione dal Registro

1. La cancellazione dal Registro Comunale può avvenire in qualunque momento su richiesta del Presidente o legale rappresentante dell'Associazione, oppure per iniziativa del Comune di Borgonovo Val Tidone disposta con provvedimento di Giunta comunale nei seguenti casi:

- scioglimento dell'Associazione;
- perdita di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione;
- mancata presentazione della documentazione richiesta in sede di aggiornamento;
- violazione degli obblighi posti a carico dell'Associazione;
- inosservanza dei principi dell'art. 4;
- svolgimento di attività incompatibili con le finalità dichiarate e rientranti dell'art. 2;
- violazione di norme imperative e delle disposizioni di legge vigenti;
- mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal Comune e da Enti superiori;
- la cancellazione va comunicata entro 30 giorni all'Associazione interessata.

2. Per i casi di iniziativa comunale l'avvio della procedura di cancellazione sarà comunicata informata scritta all'Associazione con le relative motivazioni. L'Associazione potrà contestare l'avvio di tale procedura rispondendo con nota scritta, entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione; in mancanza potrà essere disposta la cancellazione d'ufficio dal Registro stesso. Comunque entro i 30 giorni successivi la procedura dovrà essere conclusa. L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può riprestare domanda di iscrizione all'Albo trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.

Art. 6 - Pubblicità del Registro

1. Il Registro comunale delle Associazioni e relativi aggiornamenti sono pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito del Comune.

2. Il Registro può essere consultato da chiunque secondo le norme del Regolamento Comunale sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi. A tal fine copia dello stesso resta depositato presso la Segreteria Comunale.

CAPO III PUBBLICITÀ, TRASPARENZA, INFORMAZIONE e DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione

1. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale dell'ente nelle apposite sezioni destinate ai Regolamenti. Ne sarà data inoltre ampia divulgazione nell'ambito associativo.

Art. 8 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.
2. L'iscrizione al Registro non comporta l'acquisizione di diritti di nessuna natura al di fuori di quanto esplicitato nel presente regolamento né l'iscrizione automatica ad altri Registri o Albi.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.

